

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 5

(Servizi sperimentali)(7)(10)(11)

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

(5)

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

(1)(6)

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.

(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che

prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

(8)

5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.

(9)

6.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011

6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013

7 La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.

8 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018

9 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018

10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11 A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.